
ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS N. 5/2025

CONVENZIONE

ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI CARLOFORTE

Versione 1.0 - settembre 2025

approvato con Determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 554 prot. n. 15952 dell'8 settembre 2025

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti, (C.F./P.IVA 80002870923) nella persona di Tommaso Boscu, in qualità di Direttore del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, nominato con Decreto dell'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 40/3634 del 10/07/2025, con sede legale sita in viale Trento 69, Cagliari (di seguito denominata Regione);

E

Il Comune di Carloforte (CF/P. IVA: 81002450922 / 01760230928) rappresentato da Stefano Rombi, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carloforte, con sede legale sita in Via Garibaldi, 72, CAP 09014, Carloforte (di seguito denominato Soggetto Attuatore);

di seguito indicate anche come “Parti”,

PREMESSE

VISTI

- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e, in particolare, l’art. 4, comma 1, con il quale è stato disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la delibera CIPESS n. 79/2021 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)*” con la quale è stata disposta in favore della Regione Sardegna una assegnazione di risorse a valere sul FSC 2021-2027, a titolo di anticipazione, per l’importo pari a euro 156.787.857,74;
- il decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” - c.d. Decreto Sud - nel quale sono rese disposizioni in materia di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021- 2027, introducendo all’art. 1, comma 1, l’Accordo per lo sviluppo e la coesione quale nuovo strumento di programmazione;
- la legge 13 novembre 2023 n. 162, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge*



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio”;

- la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 *“Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7”* (pubblicata in GURI n. 276 del 25 novembre 2023);
- la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 *“Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 - Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”* (pubblicata in GURI n. 269 del 17/11/2023), con la quale è stata approvata l'imputazione programmatica delle risorse FSC 2021-2027 in favore delle Regioni e delle Province autonome, destinando alla Regione Sardegna risorse FSC, assegnazione ordinaria, per euro 2.313.545.282,61 a cui si aggiungono le ulteriori risorse FSC pari a euro 156.787.857,74 assegnate a titolo di anticipazione con la Delibera CIPESS n. 79/2021, per un totale complessivo di risorse FSC 2021-2027 di euro 2.470.333.140,35;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 45/37 del 27 novembre 2024, *“Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Approvazione dello Schema di Accordo per la coesione”*;
- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 28 novembre 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna;
- la delibera CIPESS n. 5/2025 del 30 gennaio 2025, *“Regione Sardegna - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e s.m.i. e assegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, legge n. 178 del 2020 e s.m.i.”* (pubblicata in GURI n. 108 del 12 maggio 2025) con la quale vengono assegnate in favore della Regione Sardegna risorse pari a euro 2.313.545.282,61 (risorse FSC 2021-2027 a titolo di assegnazione ordinaria per l'attuazione dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 27/8 del 21 maggio 2025, *“Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna. Presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPESS della Delibera n. 5 del 30 gennaio 2025 di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 e del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Prime indicazioni attuative e organizzative”*;
- la determinazione del Direttore generale della Presidenza n. 441 del 11 luglio 2025 con la quale è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 42/15 del 07 agosto 2025 *“Accordo per lo sviluppo e la coesione Regione Sardegna. Presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV) delle modifiche all’Accordo. Delibera CIPESS n. 5 del 30 gennaio 2025”* con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte del COTIV delle modifiche proposte, oggetto di discussione durante la seduta del COTIV del 8 luglio 2025;
- la legge n. 241/90 e in particolare l’art. 15 il quale prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge del 16 gennaio 2003, n. 3 recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e in particolare l’art. 11, commi 2bis e 2ter, nel quale si prevede che:
 - ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica al seguente link <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/> ;
 - gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- la delibera CIPESS n. 63 del 26 novembre 2020 recante *“Attuazione dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”*;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 *“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”*;

CONSIDERATO CHE

- nell'allegato A1 "Programma di interventi e linee di azione con cronoprogramma procedurale" del citato Accordo rientra l'intervento dal titolo "Elettrificazione banchine portuali di Carloforte", codice FSCRI_RI_4273, CUP H57F24000020009.

L'intervento prevede l'elettrificazione delle banchine portuali del porto di Carloforte. Si prevede l'installazione di colonnine da 150 kw, al fine di rendere compatibile l'elettrificazione con l'ibrido;

- il Soggetto Attuatore dell'intervento è il Comune di Carloforte;
- l'intervento trova copertura finanziaria nella deliberazione di Giunta regionale n. 42/15 del 07/08/2025 sulla cui base si è provveduto all'iscrizione in bilancio dell'importo complessivo di euro 500.000,00 sul capitolo SC09.6059;
- ai fini dell'attuazione del suddetto intervento occorre formalizzare gli impegni specifici tra la Regione Sardegna e il Soggetto Attuatore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

OGGETTO, FINALITÀ E IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti e fissa le modalità e le procedure per l'attuazione dell'intervento dal titolo "Elettrificazione banchine portuali di Carloforte" - CUP H57F24000020009, il cui importo complessivo è di euro 500.000,00, come descritto nella Scheda Intervento allegata alla presente Convenzione (Allegato n. 2).
2. Il finanziamento che trova copertura sul Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione

Sardegna 2021-2027 approvato con delibera CIPESS n. 5 del 30 gennaio 2025, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

ART. 3

DURATA ED EFFICACIA

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al completamento dell'intervento in oggetto e alla definizione dei relativi rapporti finanziari, che dovrà avvenire secondo i termini e le modalità previste dalla legge, dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 della Regione Sardegna, dal SI.GE.CO. e i suoi allegati nonché dal presente documento.
2. I rapporti finanziari di cui al comma 1 si intendono cessati qualora il soggetto Attuatore non adempia a tutti i propri impegni secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti con particolare riferimento alle tempistiche.

ART. 4

REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le parti stabiliscono che, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i referenti sono così individuati:
 - per la Regione Sardegna, in qualità di Direttore del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti Tommaso Boscu;
 - per il Comune di Carloforte (Soggetto Attuatore), in qualità di Sindaco del Comune di Carloforte Stefano Rombi.

ART. 5

CRONOPROGRAMMA

1. Il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento costituisce contenuto dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Sardegna e ne definisce il piano finanziario articolato per annualità.
2. Il Soggetto Attuatore o è responsabile del rispetto del cronoprogramma procedurale e del piano finanziario di spesa annuale previsto dall'Accordo nell'Allegato B2 e successive modificazioni. I

cronoprogrammi sono riportati nella Scheda Intervento allegata al SI.GE.CO. e alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DL Sud il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale determina il definanziamento delle risorse assegnate nell'Accordo, per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata e i pagamenti effettuati, come risultanti sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM).

ART. 6

UTILIZZO DELLE RISORSE E SPESE AMMISSIBILI

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto a utilizzare le somme concesse solo ed esclusivamente per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di ammissibilità delle spese per i Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.
2. Le spese devono essere funzionali alle finalità dell'intervento. Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento a partire dal 01/01/2021 (nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario) che:
 - a. siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile, in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente;
 - b. siano effettive ovvero riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Soggetto Attuatore;
 - c. siano comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti effettuati;
 - d. siano pertinenti e direttamente imputabili all'intervento ammesso a finanziamento;
 - e. siano chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto Attuatore;
 - f. siano ricomprese nel quadro economico del progetto ammesso a contributo nell'Accordo;
 - g. siano comprovate da fatture quietanzate e, ove ciò sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - h. siano verificabili e tracciabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;

3. Non sono ammissibili le spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.
4. Si rinvia al D.P.R. 66/2025 - in quanto applicabile - in materia di ammissibilità della spesa.
5. Resta espressamente convenuto che ogni eventuale spesa eccedente l'importo autorizzato e risultata non ammissibile a seguito delle verifiche in fase di controllo, rimarrà a totale carico del Soggetto Attuatore, che provvederà alla relativa copertura con i propri mezzi finanziari e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 7

OBBLIGHI DELLA REGIONE SARDEGNA

La Regione si impegna a:

1. dare attuazione al Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione;
2. trasferire al Comune di Carloforte (Soggetto Attuatore), per le finalità di cui all'articolo 2, le risorse FSC 2021-2027, previste per l'intervento in oggetto, secondo le modalità indicate al successivo articolo 10;
3. provvedere alle verifiche e al controllo, amministrativo e in loco, dell'avanzamento dell'intervento secondo quanto contemplato dal SI.GE.CO. tramite le strutture regionali competenti;
4. concorrere ad assicurare il corretto e tempestivo monitoraggio dell'intervento rispettando i termini per la validazione dei dati previsti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio, pena il definanziamento dell'intervento, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio locale (SMEC) da parte del Soggetto Attuatore;
5. contribuire all'elaborazione delle relazioni semestrali riferite ai periodi 1 gennaio - 30 giugno e 1 luglio - 31 dicembre, da inviare – a cura del RUA - al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud rispettivamente entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ciascun anno, dando evidenza dello stato di attuazione dell'intervento, della coerenza con gli altri strumenti di programmazione regionale o nazionale che insistono sul territorio, nonché degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma di realizzazione e di spesa, e delle azioni poste in essere per porvi rimedio;

6. concorrere alla definizione di eventuali proposte di modifica del cronoprogramma di realizzazione e di spesa dell'intervento, formalmente avanzate dal Comune di Carloforte (Soggetto Attuatore), nei casi in cui sia data adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma finanziario per annualità per circostanze non imputabili all'Amministrazione regionale o al Soggetto Attuatore, per la tempestiva sottoposizione al DPCoeS, ai sensi dell'articolo 3 della Delibera CIPESS n. 5/2025 e degli articoli 4 comma 5 e 9 dell'Accordo.

ART. 8

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Comune di Carloforte (Soggetto Attuatore) si impegna a:

1. rispettare quanto previsto nel presente atto e nello schema di Disciplinare recante "Adempimenti per i Beneficiari di interventi finanziati nell'ambito della Programmazione FSC 2021/2027" allegato al SI.GE.CO.;
2. assumere la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione dell'oggetto della presente Convenzione, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che disciplinano ogni fase dell'attuazione dell'intervento;
3. adoperarsi per ottenere, ove necessario, tutti gli accreditamenti e le autorizzazioni di legge;
4. procedere all'aggiornamento **tempestivo, costante e completo** dei dati sul Sistema informativo SMEC e alla loro attestazione bimestrale, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite e prendendo specificatamente atto che il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio può comportare la revoca del finanziamento FSC. Le attività di monitoraggio relative a qualsiasi avanzamento procedurale e di spesa dovranno essere effettuate nel totale rispetto di quanto prescritto nel SI.GE.CO. e nei suoi allegati;
5. oltre all'imputazione puntuale dei dati procedurali e finanziari sul sistema di monitoraggio SMEC, dovrà fornire tempestivamente e secondo le richieste avanzate dalla Regione, ogni informazione relativa alla propria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull'attuazione degli interventi;
6. Nell'attuazione dell'operazione di propria competenza, il Soggetto Attuatore è tenuto a:

- a. utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per l'esecuzione dell'intervento come descritto nella Scheda Intervento (Allegato 2 della presente Convenzione);
 - b. realizzare l'intervento finanziato secondo le modalità e le tempistiche illustrate nei cronoprogrammi procedurali e finanziari contenuti nell'Accordo per lo sviluppo e la coesione (fatti salvi eventuali aggiornamenti) e come illustrato nella suddetta Scheda Intervento predisposta dal Soggetto Attuatore (Allegato 2 della presente Convenzione);
 - c. operare nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - d. realizzare l'operazione nei tempi previsti nel cronoprogramma e comunque entro i termini stabiliti per l'ammissibilità della spesa;
 - e. acquisire dalle Amministrazioni interessate i nulla-osta, le autorizzazioni, le concessioni e i permessi necessari;
 - f. provvedere alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003 "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo la procedura definita dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica al seguente link <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/>. Il CUP deve essere richiamato in ogni documento contabile e amministrativo relativo allo specifico intervento finanziato;
8. Successivamente all'emissione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione, deve provvedere a:
- iscrivere in bilancio la risorsa concessa dalla Regione con destinazione vincolata ed eventualmente quella propria mediante apposito capitolo;
 - tenere una contabilità separata o, nel caso in cui la contabilità relativa all'intervento sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'intervento finanziato in maniera chiara e in qualsiasi momento;
 - effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c di tesoreria dell'ente. Le relative quietanze di pagamento, affinché possano ritenersi esistenti e quindi valide ed efficaci, devono essere espressamente e inequivocabilmente riferite al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio; devono, inoltre, riportare la causale del pagamento effettuato;

- osservare tutte le norme vigenti riguardanti la tracciabilità dei pagamenti.
9. Fatta salva la disciplina risultante dal combinato disposto del DL n. 124/2023, dell'Accordo e della Delibera CIPESS n. 5/2025, è tenuto al rispetto delle norme relative all'ammissibilità delle spese contenute nel D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025, nonché ai requisiti generali dettati dall'articolo 6 della Convenzione.
10. Si impegna a:
- verificare che per tutti gli interventi di propria competenza sia stato effettuato il monitoraggio;
 - verificare le eventuali problematiche di monitoraggio riscontrate e adottare ogni misura utile alla tempestiva risoluzione;
 - verificare che tutti i dati inseriti, sulla base delle informazioni in proprio possesso, siano coerenti e completi; in caso negativo provvedere all'immediata correzione;
11. Si impegna, inoltre:
- nel caso in cui la fornitura preveda la necessità di interventi edilizi, dovranno essere applicati i criteri ambientali minimi in coerenza con la normativa vigente;
 - ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrità in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2/6 del 2/16 del 15 gennaio 2025, quale strumento di prevenzione della corruzione, nelle procedure relative agli incarichi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2023; l'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, di cui alla presente Convenzione, a favore del Soggetto Attuatore è subordinata all'applicazione di detti Patti, da certificarsi in sede delle singole richieste di liquidazione;
 - ad assicurare la corretta tenuta del fascicolo di progetto nel sistema informativo di monitoraggio e controllo (SMEC), seguendo le indicazioni del SI.GE.CO. e dei suoi allegati;
12. Per quanto non espressamente elencato nei punti del presente articolo si rimanda all'osservanza di quanto prescritto nel SI.GE.CO. e nei suoi allegati.

ART. 9

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore provvederà all'attuazione dell'intervento oggetto della presente

Convenzione come descritto nella Scheda Intervento allegata, al fine di concorrere al raggiungimento degli importi di spesa annui di cui all'Allegato B1 all'Accordo e ss.mm.

2. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario apportare modifiche sostanziali agli interventi già approvati, il Soggetto Attuatore dovrà presentare specifica istanza al Responsabile Intervento/Struttura che provvederà a consultare il RUA per le opportune valutazioni e al fine di ricevere indirizzi e indicazioni in merito all'ammissibilità e alle modalità di adozione delle variazioni.
3. Il Soggetto Attuatore è tenuto a segnalare tempestivamente e con congruo anticipo al Responsabile Intervento il manifestarsi di criticità o anche solo di rischi sopraggiunti che possano determinare potenziali ritardi nel cronoprogramma di spesa approvato, rappresentando contestualmente le contromisure messe in campo per scongiurare o recuperare il ritardo nella spesa.
4. Resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma di spesa, come definito dall'art.4 comma 5, dell'Accordo, è consentita esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al Soggetto Attuatore dell'intervento. Pertanto, il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare **tempestivamente** al Responsabile Intervento qualsiasi problematica che possa compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale e/o finanziario, fornendo adeguata evidenza che le cause non siano da attribuire a propria responsabilità.
5. Qualora si renda necessario apportare rimodulazioni a quanto pianificato, il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare al RI, anticipatamente rispetto all'eventuale manifestarsi di ritardi, apposita proposta di aggiornamento dei cronoprogrammi approvati per la successiva sottoposizione al COTIV.
6. Ove fosse accertata la necessità di procedere a una richiesta di modifica dell'Accordo, il Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo con la collaborazione delle strutture competenti assicura la predisposizione degli atti necessari alla definizione delle proposte di modifica da presentare secondo le procedure di cui al punto 3 della Delibera CIPESS n. 5/2025 e all'art. 9 dell'Accordo. La modifica del cronoprogramma finanziario si intende accolta soltanto a seguito di istruttoria del DPCoeS e parere positivo del COTIV.

ART. 10

EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. Le parti prendono atto di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge n. 124/2023 convertito con Legge del 13 novembre 2023 n. 162 e si impegnano ad adempiere a quanto ivi prescritto.
2. A seguito della stipula della presente Convenzione e del censimento dell'intervento nel Sistema Nazionale di Monitoraggio e comunque nella prima annualità che preveda un avanzamento procedurale e di spesa, la Regione su istanza del Soggetto Attuatore, dispone, a titolo di anticipazione, l'erogazione dell'importo di euro 62.000,00, corrispondente all'ammontare delle risorse finanziarie relative alla prima annualità, in coerenza ai cronoprogrammi sottoscritti. La suddetta istanza dovrà essere presentata di norma tramite PEC alla Direzione di servizio competente.
3. Le quote a titolo di pagamenti intermedi¹ e di saldo sono liquidate, al Soggetto Attuatore in una o più rate sulla base dell'avanzamento delle spese sostenute (pagamenti) e delle spese da sostenere, quando il Soggetto Attuatore sia in grado di dimostrare e documentare adeguatamente il concretizzarsi dell'effettiva esigenza della disponibilità di cassa richiesta per la prosecuzione della realizzazione dell'intervento nei limiti della quota prevista nel cronoprogramma annuale. La Regione, valutate le motivazioni esposte e al completamento delle istruttorie amministrativo contabili effettuate, dispone l'erogazione delle somme richieste, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa e correttamente formulata.
4. Tutte le erogazioni intermedie e a saldo sono perentoriamente condizionate al corretto e completo inserimento dei dati e della documentazione sul Sistema SMEC da parte del Soggetto Attuatore ed al corretto inserimento della dichiarazione di spesa.
5. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni momento, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, lo stato di avanzamento dei progetti, l'osservanza degli obblighi in capo al Soggetto Attuatore.
6. Le somme erogate costituiscono entrate con destinazione specifica e ai fini dei pagamenti si terrà conto delle spese che il Soggetto Attuatore dichiara di dover effettuare e di quelle effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili e certificabili in sede di verifica.
7. Le somme non utilizzate dovranno essere disimpegnate e riversate al Bilancio della Regione

¹ Le soglie di avanzamento della spesa e le modalità di erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo sono individuate dalla Direzione generale competente e riportate nella presente Convenzione. È fatto salvo il limite del rispetto del piano finanziario annuale e della disciplina contenuta nel SI.GE.CO.

Autonoma della Sardegna secondo le modalità che verranno concordate con il Responsabile Intervento.

ART. 11

PROGETTAZIONE AMMESSA A FINANZIAMENTO

1. Il Soggetto Attuatore provvederà alla progettazione delle opere ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e sarà inoltre sua cura ottenere tutti i nulla osta e le autorizzazioni da parte delle Amministrazioni ed Enti preposti alla tutela degli interessi specifici, anche attraverso apposita Conferenza di Servizi, da convocarsi a propria cura. È compito inoltre del Soggetto Attuatore verificare ed approvare la progettazione secondo le disposizioni di legge.
2. Copia del progetto da porre a base di gara dovrà essere trasmessa al Centro di Responsabilità corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per l'approvazione di competenza (Nulla osta) entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
3. Copia del progetto esecutivo dovrà essere trasmessa al Centro di Responsabilità per opportuna conoscenza e per eventuali osservazioni, nonché per la preventiva approvazione (Nulla osta) del relativo quadro economico.
4. Le eventuali perizie suppletive e di variante, corredate dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dovranno essere sottoposte, prima della definitiva approvazione del Soggetto Attuatore, al nulla osta del Centro di Responsabilità medesimo.

ART. 12

CONTROLLI

1. L'intervento è assoggettato a tutti i controlli amministrativi e in loco previsti dalla normativa vigente, dal SI.GE.CO. e dai suoi allegati.
2. Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare rilasciando, in caso di ispezione, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese, alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali e i funzionari preposti.

ART. 13

MONITORAGGIO

1. Il monitoraggio dell'intervento segue la disciplina prevista dal SI.GE.CO. e dai suoi allegati. Il Comune di Carloforte (Soggetto Attuatore) effettua il corretto, completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio locale (SMEC) come disposto all'art. 8 della Convenzione.
2. Il Comune di Carloforte (Soggetto Attuatore) prende specificatamente atto che il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio può comportare la revoca del finanziamento FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 2 c.7, DL Sud.

ART. 14

UTILIZZO DELLE ECONOMIE E MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta potranno essere utilizzate per realizzare lavori strettamente connessi all'opera oggetto della presente Convenzione o per far fronte a imprevisti o modifiche contrattuali, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, secondo quanto stabilito dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto della normativa applicabile alla programmazione FSC 2021-2027.
2. Le modifiche contrattuali e i lavori aggiuntivi, a esclusione delle modifiche non sostanziali di cui all'art. 120 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 che trovano copertura nel quadro tecnico economico di progetto nei limiti delle risorse assegnate, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione Sardegna.

ART. 15

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Entro 45 giorni dalla data dell'ultimo pagamento quietanzato, il Responsabile del Procedimento deve trasmettere al Responsabile Intervento:
 - a. la dichiarazione di chiusura e funzionalità dell'intervento contenente la data di chiusura e funzionalità dell'intervento e gli estremi dell'atto di approvazione del quadro economico finale dell'operazione e le eventuali economie accertate rispetto al finanziamento concesso.

In caso di economie accertate e opportunamente valorizzate sul sistema SMEC:

- la dichiarazione relativa all'avvio delle procedure di restituzione delle somme (secondo modalità da concordare con il Responsabile di Intervento);

- b. un report fotografico attestante la realizzazione dell'intervento e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

ART. 16

REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. La Regione si riserva la facoltà di revocare integralmente il contributo concesso in caso di mancato rispetto da parte del Comune di Carloforte (Soggetto Attuatore) degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché di violazioni o negligenze nell'osservanza della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il Soggetto Attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
3. La Regione procede alla revoca integrale nel caso di definanziamento statale operato ai sensi dell'art. 2 comma 7 del "DL Sud" per la mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio.
4. Nel caso di revoca, il Soggetto Attuatore è obbligato a restituire alla Regione Sardegna le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Soggetto Attuatore tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Soggetto Attuatore.
6. La Regione può procedere in qualsiasi momento a effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del progetto, sull'osservanza degli obblighi cui sono soggetti i Beneficiari, anche successivamente alla data di concessione finale del contributo.

ART. 17

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Il Soggetto Attuatore assume la piena e incondizionata responsabilità, con risorse finanziarie del proprio bilancio, circa la funzionalità di tutte le opere inerenti all'intervento di cui al presente atto.

2. La Regione è totalmente estranea da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e contabile derivante dalla realizzazione degli interventi. In particolare, il Soggetto Attuatore non potrà rivalersi nei confronti della Regione per danni cagionati a terzi o cose derivanti dalla realizzazione degli interventi.

ART. 18

MODIFICHE ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. Il presente atto assume efficacia a seguito della registrazione dell'impegno contabile collegato da parte della competente Direzione dei Servizi Finanziari della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto.

ART. 19

VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. Le infrastrutture finanziate con le risorse di cui alla presente Convenzione sono destinate esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale della Regione Sardegna, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica delle stesse. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venissero distolte anticipatamente dal servizio, dovrà essere restituito alla Regione il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate.

ART. 20

DIVIETO DI PANTOUFLAGE

1. Le Parti si impegnano in fase di attuazione del presente Atto a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali le Parti della presente Convenzione abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
2. Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri

autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti.

3. I Soggetti sottoscrittori, a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, sono tenuti a:

- accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
- all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
- prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
- inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
- effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.lgs. n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e ad avvisarla prontamente qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.

ART. 22

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che potranno nascere dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva, il foro di Cagliari, qualora non fosse possibile definirle bonariamente in via amministrativa. È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

1. I contenuti della presente Convenzione verranno aggiornati in caso di modifica delle disposizioni nazionali di riferimento.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni della normativa citata in premessa nonché del D.lgs. 36/2023 e della normativa vigente in materia.

ART. 24

ALLEGATI DELLA CONVENZIONE

1. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione:
 - l'allegato 1 "Disciplinare";
 - l'allegato 2 "Scheda Intervento".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Cagliari, ____/____/____

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tommaso Boscu

PER IL SOGGETTO ATTUATORE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Stefano Rombi